

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2016  
646/2016/R/EEL**

**SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G): RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO. MODIFICHE DEL TIME**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e in particolare l'allegato I (misure a tutela dei consumatori), paragrafo 2;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (di seguito: direttiva (UE) 1535/2015);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (di seguito: decreto legislativo 33/16)
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT) e l'allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 136/2016/R/com e, in particolare, l’Allegato A recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL) e, in particolare, l’Allegato A recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell’attività di misura elettrica” (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 267/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 428/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 457/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 468/2016/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all’evoluzione di sistemi di *smart metering* dell’energia elettrica in bassa tensione in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014:
  - a) con la deliberazione 87/2016/R/EEL, entro i termini posti dal medesimo decreto legislativo, l’Autorità ha definito i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
  - b) tali specifiche abilitanti sono state sottoposte alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 1535/2015, sospendendone l’efficacia per il relativo periodo di *stand-still*;
  - c) non sono pervenute osservazioni entro il termine del periodo di *stand-still* previsto dall’articolo 6, comma 1, della medesima direttiva alle specifiche abilitanti;
  - d) il punto 6, della deliberazione 87/2016/R/EEL, prevede che l’Autorità definisca, entro il 2016 e previa consultazione, meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi connessi alla sostituzione dei misuratori e degli apparati di prima generazione (di seguito: 1G) con nuovi sistemi di *smart metering* conformi agli Allegati A e B della medesima deliberazione, con l’obiettivo primario di garantire il tempestivo, effettivo e progressivo dispiegamento dei benefici connessi ai sistemi di *smart metering* 2G, così come individuati dalla stessa deliberazione;

- con il documento per la consultazione 267/2016/R/EEL, l’Autorità ha presentato i primi orientamenti in tema di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi connessi alla sostituzione dei misuratori e degli apparati 1G con nuovi sistemi di *smart metering* 2G;
- alla luce delle osservazioni formulate da diversi soggetti interessati in esito alla prima consultazione (osservazioni pubblicate sul sito internet dell’Autorità), l’Autorità ha, quindi, presentato i propri orientamenti finali con il documento per la consultazione 457/2016/R/EEL;
- con il documento per la consultazione 468/2016/R/EEL, inoltre, l’Autorità ha identificato diversi miglioramenti nel servizio elettrico e nei processi di sistema esistenti, nonché i potenziali nuovi servizi, abilitati dalla diffusione dei sistemi di *smart metering* 2G, delineando i benefici per il sistema elettrico ed evidenziando i corrispondenti ambiti di adeguamento della regolazione necessari al dispiegamento di tali benefici.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le ipotesi di regolazione, sviluppate nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, si sono basate sulle seguenti considerazioni di fondo:
  - a) in Italia il processo di installazione dei primi *smart meter* 1G si è avvicinato al completamento nel 2006 per la principale impresa distributrice (circa 85% dei clienti finali) e si è completato cinque anni dopo, nel 2011, per le restanti imprese distributrici;
  - b) il decreto legislativo 102/2014 ha assegnato, all’Autorità, il compito di definire, entro luglio 2016, le specifiche funzionali degli *smart meter* 2G, ma non ha definito una data di decorrenza dell’obbligo di messa in servizio dei sistemi di misurazione intelligenti di seconda generazione;
  - c) l’Autorità, con la deliberazione 87/2016/R/EEL, ha espressamente inteso adottare un approccio regolatorio moderno che fornisca alle imprese distributrici i corretti incentivi per individuare la migliore strategia temporale di rinnovo dell’attuale parco misuratori, in modo da bilanciare le esigenze di minimizzazione del costo complessivo di sostituzione dei sistemi 1G a carico dei consumatori finali, con gli ampi benefici che deriveranno dalla disponibilità di sistemi di *smart metering* 2G;
  - d) la disponibilità su larga scala di tali benefici, in particolare quelli relativi alla comunicazione dei dati misurati lungo la catena di misura tra misuratori installati presso il cliente, imprese distributrici e venditori (cd. *Chain 1*) richiede che l’intera filiera adegui, con tempistiche coerenti, i propri sistemi e, in tale processo, va inserita la definizione di un ampio ventaglio di interventi (anche regolatori) incluso l’adeguamento dell’intera catena di misura dal misuratore 2G al Sistema Informativo Integrato, come illustrato nel documento per la consultazione 468/2016/R/EEL.

#### CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, in relazione al quadro regolatorio generale per il riconoscimento dei costi del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'Autorità ha individuato i seguenti obiettivi da perseguire in relazione allo sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G:
  - a) garantire continuità nelle regole di copertura dei costi relativamente agli investimenti già realizzati dalle imprese distributrici per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 1G, nel rispetto delle esigenze di stabilità e certezza del quadro regolatorio;
  - b) adeguare i criteri di riconoscimento degli investimenti in sistemi di *smart metering* 1G per evitare che differenti regimi di regolazione possano indurre le imprese a ritardare l'ammodernamento dei sistemi di *smart metering* (verso il 2G) preferendo il mantenimento di sistemi non conformi alle specifiche funzionali definite nella deliberazione 87/2016/R/EEL, non essendo prevista una data cogente di messa in servizio obbligatoria di sistemi 2G per le imprese distributrici;
  - c) perseguire il percorso di superamento delle regolazioni con riconoscimento dei costi di capitale basati sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni moderne che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti;
- in relazione a quanto sopra, nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL l'Autorità ha prospettato, con decorrenza dal 2017, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, cioè per 10 imprese distributrici a copertura di circa il 98% dei clienti italiani, l'introduzione di un doppio regime di riconoscimento dei costi:
  - a) un regime specifico, basato su logiche di riconoscimento individuale secondo schemi incentivanti delle spese di capitale, per le imprese che abbiano avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G con funzionalità e prestazioni conformi alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
  - b) un regime transitorio da applicare dal 2017 sino all'avvio del piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, il quale conduca al superamento dei criteri di riconoscimento dei costi basato sulla spesa effettiva, come rendicontata a consuntivo e sia orientato all'applicazione di logiche parametriche, limitatamente ai nuovi investimenti;
- per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo l'Autorità ha invece prospettato l'adozione di criteri fondati su logiche di riconoscimento *standard*, senza però prevedere in prospettiva l'applicazione di un riconoscimento dei costi basato sulla spesa totale, mantenendo pertanto riconoscimenti separati per le spese operative e per le spese di capitale;

- in generale, l’Autorità ha inteso confermare negli orientamenti finali l’indicazione, già espressa nel Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, di superare meccanismi c.d. *RAB-based*;
- l’ipotesi di impostazione generale, con un doppio regime di riconoscimento dei costi per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è stata in linea generale condivisa; un soggetto ha evidenziato che tale impostazione comporterebbe comunque asimmetrie tra operatori, mentre un altro soggetto ha osservato che l’applicazione di un regime individuale per gli operatori di più grandi dimensioni e di un regime parametrico per gli operatori di più piccole dimensioni potrebbe andare a vantaggio dei primi.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime transitorio per il riconoscimento dei costi da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo per gli anni a partire dal 2017 fino all’avvio del loro piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, l’Autorità:
  - a) ha ipotizzato l’adozione di criteri di aggiornamento del valore delle immobilizzazioni nette relative ai sistemi di *smart metering* 1G che risultano installati al 31 dicembre 2016 fondati su logiche parametriche;
  - b) in particolare, ha valutato l’ipotesi di adottare ai fini dell’aggiornamento un fattore convenzionale di *turnover* dei sistemi di *smart metering* 1G in modo analogo a quanto prospettato nel documento per la consultazione 428/2016/R/EEL in relazione ai criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- da parte di operatori che hanno partecipato alla consultazione è stato osservato che per le imprese che non avviino la sostituzione dei misuratori 1G, sia opportuno mantenere almeno per il 2017 l’attuale quadro regolatorio, in considerazione anche degli accordi contrattuali già stipulati per tale anno con i fornitori di misuratori 1G, sfruttando tale anno per sviluppare un adeguato livello di conoscenza tecnico-operativa sui sistemi di *smart metering* 2G, di cui le imprese distributrici diverse dalla principale hanno, al momento, una conoscenza molto limitata, anche in relazione alla loro effettiva retrocompatibilità con i sistemi 1G.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime specifico individuale per il riconoscimento dei costi da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, nel corso del processo di consultazione, in merito al superamento dei metodi *RAB-based* l’Autorità ha prospettato le seguenti ipotesi alternative:
  - a) ipotesi 1: definizione di un costo *standard* unitario di capitale con meccanismi di *sharing* tra impresa distributtrice e clienti; secondo tale ipotesi il riconoscimento dei costi di capitale è funzione di

una combinazione lineare tra il livello di spesa calcolato sulla base del costo *standard* unitario di capitale predefinito dall'Autorità e la spesa di capitale effettiva sostenuta dalle imprese;

- b) ipotesi 2: variante dell'ipotesi 1, dove il costo riconosciuto di capitale ai fini tariffari dipende dal rapporto tra la spesa prevista dall'impresa e la spesa previsiva calcolata in base al costo *standard* unitario fissato dall'Autorità e dalla spesa di capitale effettiva, secondo una matrice – definita matrice *Information Quality Incentive (IQI)* – che combina gli effetti di incentivi all'efficienza e incentivi volti a favorire l'esplicitazione veritiera, da parte delle imprese, delle proprie migliori previsioni di spesa;
  - c) ipotesi 3: variante dell'ipotesi 2 con introduzione di logiche di riconoscimento dei costi fondate sulla spesa totale (c.d. approccio *Totex*), sviluppando - in anticipo rispetto all'anno *target* 2020 - quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della deliberazione 654/2015/R/EEL;
- rispetto a tali ipotesi, con il documento per la consultazione 457/2016/R/EEL l'Autorità ha indicato un orientamento di massima verso l'introduzione di logiche di riconoscimento fondate sulla spesa totale (ipotesi 3), pur valutando la possibilità di adottare l'ipotesi 2 che costituirebbe comunque un significativo passo intermedio verso l'approccio *Totex*;
  - in merito alle ipotesi sopra richiamate, nell'ambito della consultazione è stato osservato da diversi soggetti intervenuti che l'applicazione anticipata dell'approccio *Totex* costituisce una rilevante novità regolatoria e nel documento per la consultazione non verrebbero fornite adeguate informazioni per valutare a fondo gli effetti attesi dalla sua applicazione; una impresa distributrice suggerisce pertanto di limitarne l'applicazione alle sole spese di capitale per favorire una introduzione più graduale della nuova metodologia di riconoscimento dei costi, come peraltro avvenuto anche in altre esperienze internazionali di introduzione dell'approccio *Totex* (in particolare da parte dei regolatori di elettricità, gas e servizi idrici nel Regno Unito);
  - sempre in relazione al regime specifico individuale per il riconoscimento dei costi da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo che avviano la messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL sono stati tra l'altro approfonditi aspetti di dettaglio dei meccanismi di regolazione tra i quali:
    - a) la calibrazione degli incentivi, illustrando, anche con esempi numerici, le proprietà della matrice *IQI*; in particolare sono state indicate le variabili che supportano gli incentivi: le previsioni di spesa del regolatore e dell'impresa distributrice, i pesi da attribuire a tali previsioni, i criteri di *sharing* delle maggiori efficienze (nei due sensi) rispetto alle previsioni di spesa e le modalità di valorizzazione dell'eventuale incentivo

- finalizzato a favorire previsioni accurate e veritiere da parte delle imprese (c.d. *additional income*);
- b) l'ipotesi di adozione di un piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori 2G fondata, da un lato, sul presupposto, delineato già con deliberazione 87/2016/R/EEL, che i costi connessi all'eventuale dismissione anticipata di misuratori 1G, ove effettuata volontariamente dall'impresa distributrice, non sono riconoscibili ai fini tariffari e, dall'altro, sulla opportunità di prevedere comunque soluzioni regolatorie che offrano forme di flessibilità e spingano le imprese a ottimizzare i piani di messa in servizio dei misuratori 2G. In particolare, l'Autorità ha valutato l'ipotesi di prevedere che i riconoscimenti tariffari possano essere fissati in funzione del piano convenzionale di messa in servizio, riferito a ipotesi di messa in servizio di misuratori 2G al compimento della vita utile regolatoria dei misuratori 1G; l'adozione di un piano convenzionale di messa in servizio implica, da un lato, che i riconoscimenti tariffari connessi agli investimenti nel piano di messa in servizio 2G siano distribuiti in modo convenzionale; dall'altro, che sia applicato un piano convenzionale di dismissione per la copertura dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 1G. Più in dettaglio, nel corso delle consultazioni, circa l'adozione del piano convenzionale l'Autorità ha prospettato, oltre all'ipotesi di un profilo corrispondente alla stratificazione contabile degli investimenti dichiarati ai fini tariffari (c.d. profilo contabile), l'ipotesi di utilizzare la profilazione fondata sull'età effettiva di esercizio dei misuratori (c.d. profilo fisico), che potrebbe differire dal profilo contabile. Nell'ipotesi di adozione del c.d. profilo fisico, al fine di rendere coerenti il profilo di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi 2G con il profilo decrescente dei riconoscimenti relativi ai sistemi 1G, l'Autorità ha altresì ipotizzato di stratificare il valore delle immobilizzazioni nette esistenti al 31 dicembre 2016 relative a sistemi 1G in modo da riflettere l'effettiva vetustà fisica del parco misuratori attivi;
- c) la disciplina di presentazione dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G ai fini dei riconoscimenti dei costi, fermi restando i vincoli in materia di funzionalità e prestazioni fissati dalla deliberazione 87/2016/R/EEL; in particolare, l'Autorità ha previsto che a valle dell'adozione del provvedimento finale di definizione delle regole per il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di *smart metering* 2G le imprese distributrici fossero chiamate a presentare piani con indicazioni puntuali relative alle previsioni di spesa e alle previsioni di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G sul proprio territorio; in particolare è stato prospettato che i piani riportino previsioni di spesa e previsioni di avanzamento fisico su un orizzonte di 15 anni, oltre a dati disaggregati utili alla trasparenza nei confronti dei soggetti interessati, con particolare riferimento ai venditori; l'Autorità ha, inoltre, prospettato

- ipotesi di revisione periodica, con cadenza orientativamente quadriennale dei piani di messa in servizio, che potrebbero coincidere con gli emi-periodi di regolazione tariffaria, al fine di consentire affinamenti nel tempo delle previsioni delle imprese e del regolatore;
- d) le procedure di analisi e valutazione dei piani, in relazione alle quali è stato espresso l'orientamento a definire, due diversi percorsi: un primo percorso abbreviato (c.d. *fast-track*) se non sussistono differenze di costo significative tra la messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G e l'ipotesi controfattuale di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 1G, condizione che consentirebbe di garantire limitati impatti sulla tariffa del servizio di misura a fronte, invece, di rilevanti benefici in termini di servizio connesso alle nuove funzionalità garantite dalle specifiche fissate con deliberazione 87/2016/R/EEL; un secondo percorso, ordinario, per i piani con differenze significative di costo, con tempi più lunghi che consentano di attivare anche specifiche analisi costi-benefici; l'Autorità ha descritto le caratteristiche del *fast-track*, identificando una soglia di "significatività" con riferimento alla spesa di capitale che verrebbe testata in due stadi: un primo stadio con riferimento alla sola spesa per approvvigionamento degli apparati di misura 2G e un secondo stadio con riferimento all'intera spesa di capitale del piano di messa in servizio;
  - e) il controllo dell'avanzamento dei piani delle imprese, ipotizzando la comunicazione annuale all'Autorità, da parte delle imprese distributrici, di diverse informazioni per poter monitorare i piani medesimi e le prestazioni effettive dei sistemi di *smart metering* 2G e prevedendo in caso di mancato rispetto degli obiettivi definiti dall'impresa nel proprio piano di messa in servizio, una penale in termini di decurtazione dei riconoscimenti tariffari in misura pari a 5%-10% della spesa unitaria annuale di capitale riconosciuta;
  - f) il sostegno all'innovazione tecnologica, prospettando l'ipotesi di differenziare nel tempo la matrice IQI degli incentivi, prevedendo in particolare un sentiero di sviluppo predefinito per l'orizzonte di piano che preveda un incremento progressivo dei livelli di *sharing* a beneficio dell'impresa, a condizione che l'impresa operi scelte che sfruttino i prevedibili potenziali di miglioramento tecnologico;
- in merito agli aspetti di dettaglio dei meccanismi di regolazione sopra richiamati, in risposta alla consultazione:
    - a) in relazione alla calibrazione degli incentivi è stato segnalato che l'eventuale meccanismo di *additional income* dovrebbe essere tale da permettere un, ricavo addizionale anche in caso di spesa prevista dall'impresa uguale a quella prevista dal regolatore, perché l'accesso al percorso abbreviato - se accettato - dimostrerebbe l'efficienza del piano proposto; inoltre, il meccanismo di *sharing* dovrebbe essere simmetrico,



- ossia applicabile nelle stesse percentuali in caso sia di maggiori che di minori costi effettivi rispetto alla spesa di riferimento;
- b) in relazione all'adozione di un profilo convenzionale, alcuni soggetti, pur apprezzando la soluzione posta in consultazione, che permette una certa flessibilità nelle decisioni delle imprese, non hanno condiviso la proposta di utilizzare il c.d. profilo fisico, osservando che ciò comporterebbe in molti casi che il processo di ammortamento si concluderebbe prima rispetto alla situazione attuale (una sorta di "invecchiamento" della RAB); tali soggetti hanno inoltre osservato che solo l'utilizzo del profilo contabile, che tenga conto sia delle dismissioni che del diverso costo unitario degli interventi negli anni di posa massiva rispetto a quelli di posa principalmente in gestione utenza, può permettere una corretta determinazione del profilo convenzionale;
  - c) in relazione alle modalità di presentazione dei piani di messa in servizio, è stato segnalato che le ipotesi prospettate dall'Autorità lascerebbero eccessivi margini di libertà d'azione alle imprese distributrici, permettendo loro di determinare le priorità di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
  - d) in relazione alle procedure di analisi di valutazione dei piani è stato osservato che la prima soglia di accesso al percorso abbreviato (*fast-track*) dovrebbe essere eliminata essendo implicita nella seconda soglia; in subordine, la maggiorazione rispetto al costo storico di approvvigionamento del misuratore 1G utilizzata per il calcolo della prima soglia di accettazione per l'ammissione dovrebbe tenere conto delle nuove funzionalità dei sistemi di *smart metering* 2G e il costo di installazione nell'ipotesi controfattuale dovrebbe tenere conto del profilo naturale di sostituzione;
  - e) rispetto ai meccanismi di controllo dell'avanzamento dei piani delle imprese, è stato osservato che il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G deve garantire un adeguato livello di flessibilità alle imprese; inoltre le penali indicate nel documento per la consultazione in caso di mancato rispetto delle previsioni formulate appaiono eccessive, potendo comportare la presentazione di piani di messa in servizio troppo prudenziali rispetto ai benefici sul sistema che si potrebbero realizzare con piani ad avanzamento più rapido; andrebbero pertanto previste franchigie e applicazioni di eventuali penali solo in proporzione all'entità effettiva del mancato rispetto del piano;
  - f) un'impresa distributtrice ha sottolineato l'importanza della definizione di un protocollo applicativo unico ai fini della intercambiabilità dei sistemi di *smart metering* 2G tra gestori di rete diversi, trattandosi di un aspetto (previsto dal punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL) sul quale non risultano essere stati condotti adeguati approfondimenti;
  - g) in relazione all'innovazione tecnologica è stata segnalata l'esigenza che si considerino al più presto le potenzialità che potrebbero derivare da

innovazioni nei sistemi di comunicazione, come indicato nell'Allegato C alla deliberazione 87/2016/R/EEL (cd. Versione 2.1), dati i rischi di potenziali interferenze sulla linea elettrica in caso di utilizzo della tecnologia PLC ai fini della comunicazione tra misuratore 2G e dispositivi di utenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai criteri generali di regolazione tariffaria, applicabili a tutti i regimi, nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL l'Autorità ha prospettato:
  - a) l'ipotesi di rivedere le vite utili regolatorie per i cespiti misuratori elettronici 2G relativi a punti in bassa tensione, concentratori e sistemi centrali 2G, fissandole pari a quindici anni, ritenendo che l'estensione della durata convenzionale potrebbe favorire la stabilità tariffaria;
  - b) l'ipotesi di adottare il criterio di riconoscimento dei costi di capitale fondato sull'introduzione di rate costanti a copertura di ammortamento e remunerazione del capitale, in luogo delle attuali rate decrescenti, in relazione all'esigenza di stabilizzare le tariffe;
  - c) il mantenimento di un sistema tariffario per la copertura dei costi relativi al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione fondato sulla presenza di una tariffa di riferimento che dimensiona i ricavi ammessi delle imprese, una tariffa obbligatoria, che stante il vincolo di tariffa unica nazionale, si applica agli utenti del servizio in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e un meccanismo perequativo che bilancia ricavi ammessi e ricavi effettivi per ciascuna impresa;
- in relazione ai criteri generali di regolazione tariffaria nell'ambito della consultazione:
  - a) rispetto all'ipotesi di adottare durate convenzionali per tutte le categorie di cespiti pari a quindici anni sono state sollevate perplessità circa l'applicazione di tali vite utili alla categoria di cespiti concentratori, la cui vita tecnica sarebbe più breve;
  - b) alcune imprese distributrici hanno espresso contrarietà alle ipotesi, di utilizzo di rate costanti, in luogo dell'attuale metodo a rate decrescenti, per la copertura dei costi di capitale, in quanto tale metodo, motivato dall'Autorità per la stabilizzazione tariffaria, si discosta dalle condizioni migliori per il finanziamento di un ingente investimento quale è la sostituzione dell'intero parco di misuratori;
  - c) è stata segnalata la necessità di garantire che non vengano operati, da parte delle imprese distributrici, sussidi incrociati con attività diverse dalla misura e che eventuali sinergie con il riutilizzo comune delle infrastrutture di misura e distribuzione dell'energia elettrica in occasione della sostituzione dei misuratori debbano essere trasferite dall'Autorità ai clienti; per un operatore del settore delle telecomunicazioni, tale trasferimento di sinergie non dovrebbe avvenire mediante una riduzione

dei costi operativi riconosciuti bensì attraverso una detrazione dalla base di capitale riconosciuto degli *asset* della rete elettrica utilizzati per l'uso ai fini delle reti di comunicazione ad alta velocità, non ravvisandosi nessuna necessità di incentivare le imprese di distribuzione di energia elettrica alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 33/2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a ulteriori aspetti relativi allo sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G, l'Autorità ha prospettato:
  - a) l'opportunità per le imprese distributrici di installare misuratori 2G anche prima dell'approvazione e dell'avvio del piano di messa in servizio, in modo da non sostenere costi evitabili di successiva sostituzione;
  - b) l'orientamento di considerare l'opzione di disinstallare i misuratori "cessati" (ovvero, senza un contratto attivo) durante la fase di messa in servizio massiva e ha presentato un meccanismo per procedere all'eliminazione delle immobilizzazioni lorde dei misuratori "cessati" dalla base di capitale investito (RAB);
- in relazione a tali ulteriori aspetti relativi allo sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G, nell'ambito della consultazione:
  - a) alcuni operatori hanno segnalato che l'ipotesi di introdurre un obbligo di disinstallazione per i misuratori cessati è da scartare in quanto anti-economica per il sistema, inoltre, i misuratori cessati sono comunque in telegestione in quanto questo permette di rilevare ad esempio possibili manomissioni e di prevenire furti di energia che, in caso di disinstallazione dei misuratori, potrebbero verificarsi con maggiore probabilità rispetto al mantenimento sul posto del misuratore; anche l'ipotesi di eliminazione progressiva del costo storico relativo ai misuratori cessati sarebbe contraria al principio generale di riconoscimento dei costi, dal momento che la cessazione è determinata da un fattore esogeno non controllabile dall'impresa;
  - b) sempre nell'ambito della consultazione, è stato segnalato che per le imprese che avviino la sostituzione dei misuratori 1G con 2G, è possibile che si renda necessario, per esigenze logistiche nella prima fase di avvio del piano di messa in servizio, ricorrere ancora all'installazione di misuratori 1G per le attività di gestione utenza: ciò andrebbe riconosciuto con le stesse modalità (c.d. regime transitorio) previste per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'evoluzione dei sistemi di *smart metering* dell'energia elettrica in bassa tensione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/2014:

- a) confermare l'efficacia della deliberazione 87/2016/R/EEL, come previsto dalla medesima deliberazione al termine dell'intero periodo di *stand-still* previsto dall'articolo 6, comma 1, della direttiva (UE) 1535/2015;
- b) integrare quanto previsto dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL, specificando che quanto previsto dal requisito C1-01 non si applica ai misuratori 2G eventualmente installati prima dell'avvio del piano di messa in servizio, né ai misuratori 2G installati in "gestione utenza" nel corso della sostituzione una volta approvato il piano di messa in servizio 2G.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al quadro regolatorio generale per il riconoscimento dei costi del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione:
  - a) alla luce di quanto emerso dalla consultazione, confermare le ipotesi generali relative al quadro regolatorio prospettate nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, inclusa la prospettata possibilità di adottare obblighi di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;
  - b) confermare l'impostazione del documento per la consultazione 457/2016/R/EEL per quanto riguarda le ipotesi di rendicontazione dei costi, anche al fine di evitare sussidi incrociati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al regime transitorio per il riconoscimento dei costi da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, prevedere la decorrenza dal 2018 (invece che dal 2017 come indicato nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL) del regime di riconoscimento secondo logiche parametriche dei nuovi investimenti in misuratori 1G, a seguito di approfondimenti che saranno svolti nel primo semestre 2017 e prevedere disposizioni specifiche per l'anno 2017, fondate sul criterio del costo storico rivalutato con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile, pari al corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo agli investimenti entrati in esercizio nel 2015, con una tolleranza massima in incremento pari al 5%, introducendo specifiche modifiche del TIME.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al regime specifico individuale per il riconoscimento dei costi da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo:
  - a) con riferimento alle tre ipotesi di regolazione per il riconoscimento dei costi individuate nel documento per la consultazione 257/2016/R/EEL, optare per l'ipotesi 2 che prevede l'adozione di schemi incentivanti separati per le spese di capitale e per le spese operative, in quanto tale

- ipotesi costituisce una soluzione di gradualità per la transizione dall'attuale metodo *RAB-based* verso l'adozione di sistemi di riconoscimento dei costi incentivanti basati sulla spesa totale, consente di sperimentare l'applicazione della matrice *IQI* e non modifica le modalità di riconoscimento dei costi operativi già fissate per l'emi-periodo di regolazione 2016-2019 con la deliberazione 654/2015/R/EEL;
- b) prevedere, fin da ora, che dal 2020 sia adottato uno schema incentivante basato sulla spesa totale;
  - c) in relazione all'esigenza di garantire continuità nei riconoscimenti tariffari ed evitare problemi di *double counting* a danno degli utenti del servizio, prevedere che in sede di valutazione delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico si tenga conto delle quota di spese che risulti già riconosciuta tra i costi operativi per effetto dell'applicazione del metodo del *price-cap* fino all'anno 2019;
  - d) prevedere che, ai fini dei riconoscimenti tariffari a partire dal 2020, la definizione dei costi operativi riconoscibili tenga conto degli effetti di quanto previsto dalla precedente lettera c);
- in relazione all'ipotesi di adozione di un profilo convenzionale di installazione dei misuratori 2G:
    - a) confermare l'orientamento volto all'adozione di un profilo convenzionale per il riconoscimento dei costi, al fine di spingere le imprese a ottimizzare i piani di messa in servizio dei misuratori 2G;
    - b) coniugare le esigenze di semplicità amministrativa con la necessità di evitare sovrapposizioni nei riconoscimenti dei costi di capitale relativi ai sistemi 1G e ai sistemi 2G e di conseguenza prevedere che il profilo convenzionale sia definito sulla base del c.d. profilo contabile;
  - in relazione alla calibrazione degli incentivi:
    - a) confermare le ipotesi indicate nel documento per la consultazione 457/2015/R/EEL, in particolare confermare che il meccanismo di *additional income* non consenta ricavi addizionali nel caso di spesa prevista dall'impresa uguale alla spesa prevista dal regolatore e uguale alla spesa effettiva, in quanto le valutazioni sui costi *standard* non sono effettuate sulla base di stime della frontiera efficiente, ma riflettono realisticamente condizioni medie efficienti;
    - b) con riferimento al sostegno all'innovazione prevedere che la matrice *IQI* possa essere rivista, a fronte di concrete evidenze di innovazione tecnologica nei sistemi di *smart metering*;
    - c) prevedere inoltre che, qualora siano definiti dall'Autorità i requisiti funzionali della versione 2.1 di cui all'Allegato C della deliberazione 87/2016/R/EEL, sia consentita una revisione straordinaria dei piani di messa in servizio delle imprese i cui piani siano già stati approvati dall'Autorità;
  - in relazione alla presentazione e alla valutazione dei piani di messa in servizio:

- a) definire la disciplina per la decisione sui piani e la definizione dei livelli di spesa prevista per le singole imprese che saranno oggetto di successive deliberazioni a carattere individuale che l'Autorità adotterà a valle dell'analisi dei piani di messa in servizio presentati dalle diverse imprese distributrici, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti interessati allo sviluppo dell'infrastruttura 2G (venditori di energia elettrica, aggregatori, società di efficienza energetica interessate alla messa a disposizione dei dati ai clienti, etc.);
  - b) per quanto concerne il percorso abbreviato (*fast-track*), semplificare il meccanismo prevedendo un'unica soglia, fissata in modo da garantire che la spesa di capitale complessiva prevista per l'orizzonte di piano risulti inferiore alla spesa relativa all'ipotesi controfattuale 1G, tarata dall'Autorità con l'obiettivo della sostanziale invarianza delle tariffe del servizio di misura per il cliente;
  - c) in relazione alla definizione di tale soglia, con riferimento ai costi di approvvigionamento dei misuratori, considerare congruo un aumento del costo storico unitario della singola impresa del 25%, tenuto conto delle funzionalità aggiuntive previste dalla deliberazione 87/2016/R/EEL, in piena attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 102/2014;
  - d) prevedere specifiche scadenze per i soggetti che intendano avviare i piani di messa in servizio dei misuratori 2G a partire dall'anno 2017 o dall'anno 2018;
  - e) includere nell'ambito delle valutazioni delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti anche la verifica delle condizioni di intercambiabilità dei sistemi di *smart metering* 2G tra gestori di rete diversi;
- rispetto ai meccanismi di controllo dell'avanzamento dei piani delle imprese introdurre una franchigia per l'applicazione di penali per ritardi nella realizzazione dei piani di messa in servizio e un meccanismo di recupero intertemporale, allo scopo di tener conto delle incertezze connesse alla formulazione di previsioni.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione ai criteri generali di regolazione tariffaria:
  - a) in particolare, in merito alle osservazioni relative all'adozione di una vita utile ai fini regolatori anche per i concentratori, considerato il peso di tale categoria di cespiti nel complesso limitato, orientativamente pari a meno del 5%, privilegiare la semplicità amministrativa nei percorsi di riconoscimento dei costi;
  - b) confermare l'ipotesi di adottare il criterio di riconoscimento dei costi di capitale fondato sull'introduzione di rate costanti a copertura di ammortamento e remunerazione del capitale, in quanto valutato

compatibile con le esigenze di finanziamento delle imprese e volto a favorire un rafforzamento della stabilità tariffaria nel tempo.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al regime di riconoscimento dei costi per le imprese che servono meno di 100.000 punti di prelievo, rinviare le decisioni in esito a ulteriori approfondimenti anche mediante confronti con le imprese nel tavolo di lavoro già attivato per la definizione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi, secondo quanto previsto dalla deliberazione 654/2015/R/EEL.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a ulteriori aspetti relativi allo sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G:
  - a) prevedere che, con successivo provvedimento, venga favorita anche l'installazione di misuratori 2G prima dell'avvio del piano di messa in servizio, considerato il beneficio per il sistema derivante dai costi evitati per la mancata installazione di misuratori 1G e la loro successiva sostituzione con misuratori 2G;
  - b) non dare seguito all'opzione di disinstallare i misuratori "cessati" (cioè presso un punto senza un contratto attivo) durante la fase di messa in servizio massiva e all'ipotesi di eliminazione delle immobilizzazioni lorde dei misuratori "cessati" dalla RAB, in quanto la presenza di misuratori installati presso prese cessate consente di monitorare eventuali prelievi non autorizzati, attivando comunque un monitoraggio del numero di misuratori presso punti senza un contratto attivo;
  - c) prevedere che investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza anche dopo l'avvio del piano di installazione, siano riconosciuti sulla base del criterio del costo storico rivalutato, nei limiti di quanto previsto per le imprese che non hanno ancora avviato il piano di messa in servizio, se giustificati da esigenze logistiche, e comunque entro limiti quantitativi definiti *ex-ante*;
  - d) prevedere che eventuali affinamenti della regolazione possano essere adottati a valle delle decisioni in esito al documento per la consultazione 468/2015/R/EEL

**DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Riconoscimento dei costi per la misura dell'energia

- elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione” per il triennio 2017-2019;
2. di prevedere che, a partire dall’anno 2020, il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo sia effettuato sulla base di criteri fondati sulla spesa totale (*Totex*);
  3. di prevedere che l’Autorità, tenuto conto degli effetti prodotti dalla disciplina approvata con la presente deliberazione ed eventualmente sulla base di specifiche analisi costi-benefici, anche a livello di sistema, con successivo provvedimento introduca obblighi di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, anche al fine di evitare discriminazioni tra clienti a livello nazionale;
  4. di prevedere che l’Autorità fissi, con successivo provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2017:
    - a) i criteri di riconoscimento dei costi di capitale per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;
    - b) gli specifici incentivi che favoriscano l’installazione di misuratori 2G prima dell’approvazione e dell’avvio del piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G;
    - c) i criteri di riconoscimento dei costi per l’installazione di sistemi di *smart metering* 2G per le imprese che servano meno di 100.000 punti di prelievo;
  5. di modificare e integrare l’Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL (TIME) nella versione in vigore dall’1 gennaio 2017, come approvata con deliberazione 458/2016/R/EEL, come segue:
    - a) All’articolo 37, la lettera a) del comma 37.3, è sostituita dalla seguente:
      - a) sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi dalle imprese ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale.
    - b) All’articolo 38, dopo il comma 38.10, sono aggiunti i seguenti commi:
      - 38.11 Ai fini dell’aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione di cui ai commi 38.4 e 38.7, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, per ciascuna impresa



distributrice il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015.

- 38.12 Le comunicazioni di cui all'articolo 30 includono i dettagli necessari all'applicazione del comma 38.11, con le modalità stabilite con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di cui al comma 4.1 del TIT.
6. di fissare il termine di cui al comma 5.3, dell'Allegato A al presente provvedimento:
    - a) per le imprese distributrici che intendono avviare il proprio piano di messa in servizio di misuratori 2G a partire dall'anno 2017, al 31 gennaio 2017;
    - b) per le imprese distributrici che intendono avviare il proprio piano di messa in servizio di misuratori 2G a partire dall'anno 2018, al 30 settembre 2017;
  7. di prevedere che, qualora siano definiti dall'Autorità i requisiti funzionali della versione 2.1, di cui all'Allegato C della deliberazione 87/2016/R/EEL, le imprese distributrici i cui piani di messa in servizio siano già stati approvati dall'Autorità possano richiedere una revisione straordinaria del proprio piano di messa in servizio; in tal caso l'Autorità procede in coerenza con quanto previsto all'Articolo 14, dell'Allegato A alla presente deliberazione;
  8. di confermare l'efficacia della deliberazione 87/2016/R/EEL e di integrare l'Allegato B di tale deliberazione aggiungendo, al requisito C-1.01, la seguente nota:  
*“Nota 6: i suddetti criteri e tempistiche si applicano solo durante la fase di installazione massiva di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici, di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL”;*
  9. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per la comunicazione della presente deliberazione all'ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico competente sulla notifica di cui al punto 7 della deliberazione 87/2016/R/EEL, per la successiva informativa alla Commissione Europea, ove dovuta;
  10. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 458/2016/R/EEL e l'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL, come modificati o integrati dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*